



Comune di Santa Maria della Versa

**REGOLAMENTO PER LE  
CONCESSIONI DI CONTRIBUTI,  
SUSSIDI, SOVVENZIONI ED AUSILI  
FINANZIARI**

(Art. 12, Legge 7 settembre 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione di C.C. 17 del 16.04.1993

## INDICE

CAPO I	FINALITA'
CAPO II	PROCEDURE
CAPO III	SETTORI D'INTERVENTO
CAPO IV	SOGGETTI AMMESSI
CAPO V	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
CAPO VI	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
CAPO VII	SVILUPPO ECONOMICO
CAPO VIII	ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
CAPO IX	TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
CAPO X	INTERVENTI STRAORDINARI
CAPO XI	TRASPARENZA E PUBBLICITA'
CAPO XII	DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO A	ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (PERSONA FISICA)
ALLEGATO B	ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
ALLEGATO C	ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ECC.)

## CAPO I

### FINALITA'

#### Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabile per la concessione di finanziamenti e benefici economici ed enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti benefici e economici del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

#### Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune ai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

## CAPO II

### PROCEDURE

#### Art. 6

1. Le istanze per la concessione dei contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.

#### Art. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento agli uffici comunali.
2. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio stabilisce l'importo assegnato a soggetti che abbiano inoltrato istanza, motivando l'eventuale diniego.
3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

#### Art. 8

1. Gli uffici predispongono lo schema di deliberazione ad adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi.
2. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

### CAPO III

#### SETTORI D'INTERVENTO

#### Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
  - a) Assistenza e sicurezza sociale;
  - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
  - d) Sviluppo economico;
  - e) Tutela dei valori ambientali.

### CAPO IV

#### SOGGETTI AMMESSI

#### Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi e economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) Di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
  - b) Di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

- c) Di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) Di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento, dall'oggetto statutario competente.

## CAPO V

### CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

#### Art. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale essa si riferisce, di contributi finanziari di parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
2. Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze per la stessa effettuata nel minor tempo necessario.  
Entro trenta giorni dall'erogazione il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al presente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata per il primo anno, da copia del bilancio di previsione o dal programma di attività.  
Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo o programma per il nuovo anno dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione

dell'attività, la devoluzione al Comune di beni – o di quei beni artistici, storici e culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

#### Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni di iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta almeno per il 50% della somma alla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dell'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essere collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### Art. 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per le forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni regolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi

finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### Art. 15 bis

##### Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'amministrazione dispone, con propria decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.
2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione.

### CAPO VI

#### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### Art. 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
  - a) Alla protezione e tutela del bambino;
  - b) Alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
  - c) All'assistenza, protezione tutela degli anziani;
  - d) All'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
  - e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico, lavorativo di soggetti handicappati;
  - f) Alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
  - g) Alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale,

finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

h) Alle altre iniziative di carattere umanitario che coinvolgono la popolazione locale;

2. Per conseguire tale finalità il Comune provvede:

- a) All'attivazione delle istituzioni comunali che possono essere previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) Alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

#### Art. 17

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.
2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

### CAPO VII

#### ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

#### Art. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno alle associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

#### Art. 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente

organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

## CAPO VIII

### SVILUPPO ECONOMICO

#### Art. 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei servizi economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - a) Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
  - b) Al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse dia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno 60% delle aziende predette;
  - c) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, storico ed artistico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - d) A contributi per la realizzazione di opere e di interventi per favorire la diffusione del turismo, e in particolare dell'agriturismo con allestimento di attrezzature ricettive per il turismo giovanile;
  - e) A contributi annuali a favore delle associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione delle agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di una singola persona fisica, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

#### Art. 21

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 20 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

### CAPO IX

#### ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

#### Art. 22

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
  - a) A favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) A favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
  - c) A favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione dei beni culturali e ambientali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) A favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
  - e) A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### Art. 23

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

### CAPO X

#### TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

#### Art. 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) Al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

## CAPO XI

### INTERVENTI STRAORDINARI

#### Art. 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale per la comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con i caratteri ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

## CAPO XII

### TRASPARENZA E PUBBLICITA'

#### Art. 26

1. Il presente regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relative alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'art. 5.
2. La Giunta, ai sensi di legge e per ogni suo effetto, individua i soggetti responsabili della pubblicazione degli atti e delle informazioni di cui al comma 1 e dell'obbligo di provvedere nel caso di accesso civico, nonché il titolare del potere sostitutivo nel caso di ritardo, inerzia o inadempienza del competente responsabile.
3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

## CAPO XIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 27

1. Il segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti interessati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri regolamenti che disciplinano le attività del comune.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
(Persona Fisica)

Al Comune di Santa Maria della Versa

...I...sottoscritt.....

Nat... a ..... II.....

Residente in .....

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

Il contributo è richiesto a favore di .....  
..... (1);

Il contributo.....  
.....  
..... (2);

La spesa prevista per l'intervento ascende a .....

Il contributo richiesto al Comune ascende a .....

Si allega alla presente:

- Autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- Documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Data

Firma

1 Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

2 Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
PRE L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di Santa Maria della Versa

.....I...sottoscritt.....

Nat... a ..... Il.....

Residente in .....

Nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del.....

Con sede in ..... Via .....

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) .....

Effettuerà in codesto Comune dell'anno ..... nel settore .....(3)

Secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) .....

- Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) ..... dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- ..... ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio ..... dell'importo di .....

Allega alla presente i seguenti documenti:

Per l'anno di concessione (successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- Copia del bilancio preventivo per l'anno in corso
- Copia del programma di attività per l'anno in corso
- Copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- Copia del bilancio preventivo per l'anno in corso
- Copia del programma di attività per l'anno in corso
- Rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Data

Firma

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
(Manifestazioni, iniziative, ecc.)

Al Comune di Santa Maria della Versa

.....I...sottoscritt.....

Nat... a ..... Il.....

Residente in .....

Nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del.....

.....

Con sede in ..... Via .....

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto comune, nel periodo

dal ..... al ....., della seguente manifestazione/iniziativa

.....

Secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità dell'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che .....

Organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata
- ..... ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio ..... dell'importo di ..... Per manifestazione/iniziativa aventi finalità analoghe a quelle a cui si riferisce la presente iniziativa
- Dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dell'apporto dei componenti .....organizzatore e da tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- Programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate
- Copia dell'ultimo bilancio approvato

Data

Firma